



Banca di Cagliari

Regolamento del prestito obbligazionario
Banca di credito cooperativo di Cagliari
03/03/2013-03/03/2015 tasso fisso 3,75%
codice isin IT0004897911

Art. 1 – Importo e taglio dell'obbligazione

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Tasso fisso 03/03/2013-03/03/2015, (“**Il Prestito Obbligazionario**”), di valore nominale pari a 2.000.000 di Euro, codice ISIN IT0004897911, è emesso nell’ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di 2000 obbligazioni, del valore nominale di 1.000 Euro ciascuna. Il taglio minimo di sottoscrizione è di 10.000 Euro.

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Ai sensi del Regolamento Mercati – deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – attuativo del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 le Obbligazioni saranno accentrate ed assoggettate al regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A..

Art. 3 – Collocamento

Le obbligazioni saranno offerte dal 03/03/2013 al 03/05/2013. L’Emittente si riserva la facoltà di chiudere il collocamento anticipatamente senza preavviso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo emesso; in tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso sul sito dell’Emittente.

Art. 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è di 24 mesi a far tempo dal 03/03/2013 (la “Data di Godimento”) fino al 03/03/2015 (la “Data di Scadenza”).

Art. 5 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse da BCC di Cagliari (“l’Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di 1.000 Euro per obbligazione.

Art. 6 – Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni maturano, sul valore nominale, interessi pagabili sotto forma di cedole corrisposte con frequenza trimestrale posticipate scadenti il 03 marzo, il 03 giugno, il 03 settembre e il 03 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso di interesse trimestrale lordo delle cedole sarà pari al tasso nominale annuo lordo del 3,75%. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. La base di calcolo delle cedole è act/act (“actual/actual”).

Art. 7 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un'unica soluzione alla data di scadenza senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente. Alla data di scadenza le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito.

È facoltà dell'emittente alla data del 03/12/2014 rimborsare anticipatamente il Prestito, valorizzato alla pari(100) del valore nominale contestualmente alla cedola del 03/12/2014.

Di tale facoltà verrà data notizia, sul sito internet dell'Emittente(www.bancadicagliari.it) , almeno 10gg lavorativi prima della suddetta data.

Art. 8 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti sul capitale si prescrivono decorsi dieci anni dalla data cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile mentre sugli interessi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole.

Art. 9 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 20%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. L'Emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte come previsto dal D.Lgs n. 239/96.

Art. 10 – Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati; tuttavia l'Emittente si impegna a

negoziare gli stessi su richiesta degli investitori secondo le modalità espressamente indicate nel prospetto informativo.

Art. 11 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Art. 12 – Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è Iccrea Banca S.p.a.

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente. (www.bancadicagliari.it)

Art. 14 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 15 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente Prestito Obbligazionario è assoggettato alla legge Italiana; per qualsiasi controversia, connessa con il prestito, le obbligazioni e/o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva e senza deroga alcuna, il foro di Cagliari.